

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ATTIVITÀ CONNESSE PER IL BIENNIO 2026-2027 CON FACOLTÀ DI PROROGA PER UN ANNO, ALLE AZIENDE ASSOCIATE A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA

LOTTO 1 – CIG B80A7B4890

LOTTO 2 – CIG B80A7B5963

LOTTO 3 – CIG B80A7B6A36

1. OGGETTO DELLA FORNITURA	3
2. ACCORDO QUADRO	3
3. AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCORDO QUADRO	3
4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	3
5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
6. CONTRATTI ESECUTIVI.....	5
7. LE FORNITURE	6
8. MODALITÀ DELLE CONSEGNE	7
9. RIFIUTO DEI PRODOTTI CONSEGNATI.....	8
10. MODALITÀ RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI LISTINI E ALTRE MODALITÀ	8
11. DATI STATISTICI.....	8
12. COPERTURA ASSICURATIVA.....	8
13. GARANZIE DEFINITIVE	9
14. MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO, FATTURE E NOTE DI ACCREDITO ..	9
15. CONTESTAZIONI, IRREGOLARITÀ E INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI	10
16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	10
17. PAGAMENTI	11
18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO	11
19. SUBAPPALTO	11
20. PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONE.....	12
21. SICUREZZA, DIVIETI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA, SPESE CONTRATTUALI	12
22. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO – FORO ESCLUSIVO	12
23. PRIVACY	13
24. NORME DI RINVIO.....	15

PARTE I
OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

1. Il presente capitolato speciale di appalto (nel seguito, il capitolato) disciplina la fornitura di specialità medicinali (farmaco etico e generico) e di tutti gli altri prodotti (SOP-OTC, prodotti galenici ex preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari, ecc.) erogabili nel normale ciclo distributivo (nel seguito : «la fornitura» ovvero «i prodotti»), in coerenza con le classi merceologiche da 1 a 4 indicate nel disciplinare di gara.
2. La fornitura è effettuata a favore delle gestioni, delle aziende o società attive nella assistenza farmaceutica riferita al canale al dettaglio, (nel seguito, anche, l'«associato» o gli «associati», o «la farmacia associata», o «le farmacie associate» o «la farmacia» o «le farmacie»), aderenti alla procedura comunitaria di cui trattasi adottata da Confservizi CISPEL Lombardia («la stazione appaltante»), le quali hanno conferito mandato a quest'ultima per l'espletamento della cosiddetta gara farmaci 2026 – 2027, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito «Codice»).
3. Nell'Allegato 1 al presente Capitolato sono indicate le aziende associate aderenti all'accordo quadro con i relativi importi di adesione.

2. ACCORDO QUADRO

1. La fornitura di cui al precedente art. 1 verrà gestita mediante sottoscrizione, per ciascun degli ambiti territoriale di cui al successivo art. 3, di un accordo quadro, senza rilancio competitivo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, con due operatori economici.
2. Per tutto il periodo di validità dell'accordo, di cui al successivo art. 4, potranno essere sottoscritti con gli associati i contratti esecutivi secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

3. AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCORDO QUADRO

1. La fornitura di cui al precedente art. 1 interesserà i seguenti ambiti territoriali di interesse degli associati alla stazione appaltante:
 1. Lombardia Sud-Ovest e Piemonte (lotto 1)
 2. Lombardia Centro-Nord (lotto 2)
 3. Lombardia Sud-Est (lotto 3)
2. Per ciascuno degli ambiti territoriali sopra indicati (lotti) verranno sottoscritti da parte della stazione appaltante dei contratti di accordo quadro con gli operatori economici risultati primo e secondo in graduatoria per ciascun lotto, all'esito della procedura di gara.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il contratto di accordo quadro per ciascun lotto avrà una durata pari a mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 01.01.2026. A norma dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.
2. La stazione appaltante si riserva di prorogare l'accordo quadro per ciascun lotto per una durata massima pari a ulteriori mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato più favorevoli alla stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'accordo quadro, per ciascun lotto per cui si intende esercitare l'opzione di proroga.
3. In casi eccezionali, l'accordo quadro per ciascun lotto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo

contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo massimo dell'accordo quadro per il periodo di cui al precedente art. 4, comma 1, è così determinato:
 - Lombardia Sud-Ovest e Piemonte (lotto 1) € 95.139.861,00
 - Lombardia Centro-Nord (lotto 2) € 81.624.827,18
 - Lombardia Sud-Est (lotto 3) € 94.839.000,00
2. Gli importi di cui al precedente comma rappresentano un tetto massimo entro il quale le associate rientranti nel territorio di competenza del lotto e indicati nell'elenco di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato possono aderire durante la durata dell'accordo quadro. Pertanto, la stazione appaltante e le associate non sono obbligate a garantire l'esecuzione di prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni richieste avverrà attraverso l'applicazione dei contratti esecutivi che saranno attivati in fase di esecuzione da parte di ciascuna singola associata, secondo quanto previsto nel successivo art. 6. Agli operatori economici aggiudicatari non è pertanto riconosciuto un quantitativo minimo garantito di prestazioni e gli stessi, laddove le singole associate non richiedano in tutto o in parte lo svolgimento di prestazioni fino all'esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro, non potranno avere nulla a che pretendere nei confronti della stazione appaltante e/o delle singole associate.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione intendesse esercitare l'opzione di proroga contrattuale di cui al precedente art. 4, comma 2, il valore massimo dell'accordo quadro per il periodo di proroga risulta pari a:
 - Lotto 1: € 48.654.661,00
 - Lotto 2: € 41.496.603,79
 - Lotto 3: € 51.667.000,00
4. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, durante il periodo di validità dell'accordo quadro di cui al precedente art. 4, comma 1, comprensivo anche dell'eventuale periodo di proroga di cui al precedente art. 4, comma 2, in caso di esaurimento da parte della singola associata dell'importo di adesione di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato, la stessa potrà procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto esecutivo con gli operatori economici aggiudicatari nei limiti del 20% del valore dell'importo di adesione riportato nel predetto Allegato 1. Il valore massimo dei nuovi contratti esecutivi nell'ipotesi di cui al presente comma per il periodo di durata dell'accordo quadro di cui al precedente art. 4, comma 1 e per il periodo di proroga di cui al precedente art. 4, comma 2, è così determinato, IVA esclusa:
 - Lotto 1:
 - Incremento biennio: € 19.027.972,20
 - Incremento proroga: € 9.730.932,20
 - Lotto 2:
 - Incremento biennio: € 16.324.965,44
 - Incremento proroga: € 8.299.320,76
 - Lotto 3:
 - Incremento biennio: € 18.967.800,00
 - Incremento proroga: € 10.333.400,00
5. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, durante il periodo di validità dell'accordo quadro, comprensivo anche dell'eventuale periodo di proroga di cui al precedente paragrafo del presente punto, potranno aderire all'accordo quadro, per ciascun singolo lotto, anche i seguenti soggetti:

- gli enti già associati non ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto e reperibili al seguente link: https://www.confservizilombardia.it/farmacie_associate/;
- i nuovi enti che dovessero associarsi a Confservizi CISPEL Lombardia durante il periodo di validità dell’accordo quadro.

L’adesione da parte dei soggetti sopra indicati potrà avvenire durante il periodo di durata dell’accordo quadro di cui al precedente art. 4, comma 1 e per il periodo di proroga di cui al precedente art. 4, comma 2, nei limiti dei seguenti importi, IVA esclusa:

- Lotto 1:
 - Nuove adesioni biennio: € 9.513.986,10
 - Nuove adesioni proroga: € 4.865.466,10
- Lotto 2:
 - Nuove adesioni biennio: € 8.162.482,72
 - Nuove adesioni proroga: € 4.149.660,38
- Lotto 3:
 - Nuove adesioni biennio: € 9.483.900,00
 - Nuove adesioni proroga: € 5.166.700,00

6. Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati quantificati pari a 0 (zero).
7. Ai sensi dell’art. 14, commi 4 e 9, del Codice, l’importo complessivo dell’accordo quadro è pari ad € 537.448.538,86, oltre IVA ed è così determinato per ciascun lotto:

Importi	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3
Importo biennale	95.139.861,00 €	81.624.827,18 €	94.839.000,00 €
Importo proroga	48.654.661,00 €	41.496.603,79 €	51.667.000,00 €
Opzione incremento biennio	19.027.972,20 €	16.324.965,44 €	18.967.800,00 €
Opzione incremento proroga	9.730.932,20 €	8.299.320,76 €	10.333.400,00 €
Opzione adesione biennio	9.513.986,10 €	8.162.482,72 €	9.483.900,00 €
Opzione adesione proroga	4.865.466,10 €	4.149.660,38 €	5.166.700,00 €
Totale	186.932.878,60 €	160.057.860,26 €	190.457.800,00 €

6. CONTRATTI ESECUTIVI

1. A seguito della sottoscrizione tra la stazione appaltante e gli operatori economici aggiudicatari dell’accordo quadro di cui al precedente art. 2, le singole associate di cui all’Allegato 1 al presente Capitolato o i soggetti indicati al comma 5 del precedente art. 5 potranno procedere alla stipula dei contratti esecutivi con gli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto.
2. I singoli contratti esecutivi potranno essere stipulati per tutto il periodo di durata dell’accordo quadro di cui al precedente art. 4, comma 1, nonché, laddove la stazione appaltante ne eserciti l’opzione, per tutto il periodo di proroga di cui al precedente art. 4, comma 2.
3. Il singolo contratto esecutivo avrà comunque una durata pari a quella dell’accordo quadro, indipendentemente dalla data in cui il contratto esecutivo sia stato sottoscritto (ad esempio, se il contratto esecutivo viene sottoscritto il 01.01.2027, lo stesso avrà una durata pari a 12 mesi e si considererà concluso al 31.12.2027).

4. In caso di proroga del contratto di accordo quadro da parte della stazione appaltante ai sensi del precedente art. 4, comma 2, la durata dei singoli contratti esecutivi in essere al momento della proroga si intende automaticamente prorogata per il medesimo periodo.
5. Una volta sottoscritto il contratto esecutivo o comunque nelle more della sottoscrizione dello stesso, ciascuna associata potrà procedere con emissione di singoli ordini relativi a ciascuna specifica richiesta di fornitura a partire dal 01.01.2026, secondo le seguenti modalità:
 - interpellando in via prioritaria l'operatore economico che si è posizionato al primo posto nella graduatoria del lotto di riferimento;
 - in caso di indisponibilità dei prodotti richiesti e/o di tempistiche di consegna non coincidente con le esigenze dell'associata, richiedendo la fornitura all'operatore economico secondo in graduatoria.
6. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, la singola associata, sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze e/o in casi di particolare urgenza, potrà comunque effettuare i singoli ordini di fornitura direttamente nei confronti dell'operatore economico secondo in graduatoria.
7. I singoli contratti esecutivi potranno essere stipulati:
 - a) da ciascuna associata a Confservizi CISPEL Lombardia di cui all'Allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto nei limiti dell'importo di adesione all'accordo quadro, così come comunicato a Confservizi CISPEL Lombardia prima dell'avviso della presente procedura di gara ed indicato nel medesimo allegato. Ciascuna delle associate inserite nell'Allegato 1 potrà, una volta esaurito l'importo del contratto esecutivo, procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto esecutivo con gli operatori economici aggiudicatari per un importo non superiore al 20% del valore dell'importo di adesione comunicato a Confservizi CISPEL Lombardia prima dell'avviso della presente procedura di gara ed indicato nel medesimo nell'Allegato 1;
 - b) da associate a Confservizi CISPEL Lombardia non rientranti nell'elenco di cui all'Allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto o da nuove associate, nei limiti massimi complessivi di adesione di cui precedente art. 5, comma 5.
8. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b), ciascuna singola associata, prima di procedere alla stipula del contratto esecutivo con gli aggiudicatari di ciascun lotto, dovrà verificare che il lotto di riferimento disponga di una capienza residua pari al valore del contratto esecutivo che si intende sottoscrivere.
9. Ai sensi dell'art. 18 del Codice i contratti esecutivi saranno stipulati mediante scrittura privata, in formato elettronico.
10. È fatto obbligo agli operatori economici aggiudicatari di comunicare a Confservizi CISPEL Lombardia l'avvenuta stipula dei contratti esecutivi ai sensi del presente articolo entro e non oltre 15 giorni dalla stessa.
11. Gli operatori economici dovranno altresì comunicare a Confservizi CISPEL Lombardia, a cadenza quadrimestrale, l'importo complessivo delle forniture effettuate alle farmacie per ciascun lotto.

PARTE II LE FORNITURE

7. LE FORNITURE

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali (farmaco etico e generico - classi 1 e 2) e di tutti gli altri prodotti (SOP-OTC, prodotti galenici *ex* preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari, ecc. - classi 3 e 4).

2. Tutti i prodotti dovranno possedere i requisiti specifici previsti dalla normativa dell'assistenza farmaceutica all'interno del canale al dettaglio (nel seguito: «di settore»), nonché essere conformi e rispondere alle norme di legge vigenti sul territorio italiano.
3. La consegna dei prodotti oggetto di fornitura sarà eseguita presso le ubicazioni operative delle farmacie associate.
4. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a eseguire la consegna anche in caso di variazione della sede o delle sedi delle farmacie associate rispetto a quelle originariamente dichiarate oppure di apertura di nuove sedi.
5. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad eseguire la consegna dei prodotti oggetto del contratto di accordo quadro anche al variare del nominativo dell'associato a seguito di operazioni di finanza straordinaria, purché il nuovo soggetto gestore mantenga lo *status* di associato.
6. I parafarmaci dovranno essere dotati di fustello ottico.
7. I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via *web*), in dipendenza del sistema informatico specificatamente in funzione presso le singole farmacie, sia mediante comunicazioni telefoniche, con indicazione immediata da parte della ditta aggiudicataria dei prodotti mancanti e relative causali, senza vincoli per gli ordini successivi.
8. Le relative spese telefoniche e di comunicazione sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario che dovrà, pertanto, attivare un "numero verde" per la regolazione di detti rapporti.
9. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi, in formato cartaceo o in modalità informatica ovvero tramite l'aggiornamento del sistema gestionale della farmacia, comprendente i prodotti non inseriti nella banca dati FARMADATI ITALIA, ai quali sarà applicato lo sconto previsto ai sensi del presente capitolato.

8. MODALITÀ DELLE CONSEGNE

1. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a consegnare i prodotti oggetto della fornitura con scadenza non inferiore a sei mesi per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni; non inferiore a nove mesi per i prodotti con periodo di validità superiore. Al di sotto di tali termini il prodotto verrà gestito come una non conformità, fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell'urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi. Il controllo quali/quantitativo della merce e le segnalazioni verranno inoltrate, di regola, entro 48 ore dalla consegna.
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dar luogo alle consegne dei prodotti oggetto di fornitura anche nelle giornate festive su richiesta degli associati.
3. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dar luogo alla consegna entro l'orario di chiusura serale dei prodotti oggetto del contratto di appalto per gli ordinativi effettuati entro le ore 17.00 dello stesso giorno.
4. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dar luogo a due consegne giornaliere e a una eventuale terza, di intesa con l'associato.
5. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a informare tempestivamente gli associati se i prodotti richiesti risultano mancanti. Ai sensi del precedente art. 6, comma 2, in tali casi l'associato potrà richiedere la fornitura al secondo operatore economico.
6. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso le singole farmacie durante l'orario di apertura delle stesse, salvo ogni diverso perfezionamento con la singola farmacia.
7. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente all'imballo e al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti oggetto del presente Capitolato, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici, come da contratto di fornitura.

8. L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire che i prodotti oggetto della fornitura siano sempre corrispondenti per caratteristiche alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto.
9. Le consegne dei prodotti devono essere effettuate nelle mani del direttore di ognuna delle farmacie o di suo incaricato, il quale sottoscriverà il Documento di Trasporto anche in forma dematerializzata per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli consegnati.
10. Il controllo della merce e le eventuali evidenziazioni di errori verranno eseguite nelle 48 (quarantotto) ore lavorative successive e in tale termine di tempo segnalate alla ditta aggiudicataria senza formalità.

PARTE III

PRODOTTI NON CONFORMI ED AGGIORNAMENTO LISTINO

9. RIFIUTO DEI PRODOTTI CONSEGNATI

1. I prodotti non conformi a quelli ordinati o alla scadenza richiesta dal presente Capitolato speciale, accertati dopo la consegna nei termini indicati all'art. 8, verranno rifiutati dalle farmacie associate e dovranno essere ritirati e accreditati dall'operatore economico aggiudicatario, a semplice richiesta delle farmacie.

10. MODALITÀ RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI LISTINI E ALTRE MODALITÀ

1. Con cadenza mensile verrà consegnato alle farmacie (a richiesta anche su idoneo supporto informatico o mediante l'aggiornamento del sistema gestionale della farmacia) il listino dei prezzi di cessione relativo a SOP-OTC e prodotti di parafarmaco (che non siano ricompresi nella banca dati FARMADATI ITALIA) e quello dei prodotti in "campagna promozionale".
2. Eventuali "extra sconti" devono essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce. Rimane fermo l'obbligo di garantire la percentuale di sconto, comunque non inferiore a quella dichiarata in sede di offerta. Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario pratichi sui prodotti inseriti in banca dati FARMADATI ITALIA, al momento della fornitura, sconti superiori a quelli dichiarati in sede di offerta, dovrà praticare alle farmacie tale maggiore sconto.
3. Le singole farmacie possono accedere a eventuali campagne promozionali ai sensi di legge.

11. DATI STATISTICI

1. In accordo con le farmacie, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire i dati relativi agli acquisti effettuati dalla singola farmacia (suddivisi per classe e categoria) o altri rapporti di carattere gestionale.
2. Alle farmacie dovranno essere fornite informazioni sui nuovi prodotti e su eventuali aggiornamenti legislativi per il settore, riguardanti il periodo di durata del contratto.

12. COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà, inoltre, disporre di una copertura assicurativa da responsabilità civile per danni a terzi, cose o persone, per un importo di massimale minimo non inferiore a 5.000.000 (cinque milioni) di euro per singolo sinistro e per singolo lotto, franchigie escluse, che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione delle forniture.

13. GARANZIE DEFINITIVE

1. Gli operatori economici aggiudicatari dovranno costituire:
 - con le modalità previste dall'art. 117 del Codice e fatte salve le riduzioni consentite nei casi previsti dall'art. 106, comma 8, del Codice stesso, una garanzia definitiva pari al 2% del valore dell'accordo quadro;
 - con le modalità previste dall'art. 117 del Codice e fatte salve le riduzioni consentite nei casi previsti dall'art. 106, comma 8, del Codice stesso, una garanzia definitiva pari al 5% del valore di ciascun contratto esecutivo che verrà sottoscritto durante il periodo di validità dell'accordo quadro.
2. Ciascuna garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o dell'associata.
3. La mancata costituzione della garanzia definitiva relativa all'accordo quadro determinerà la decadenza dell'affidamento, l'incameramento della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante e lo scorrimento della graduatoria per la definizione degli operatori economici sottoscrittori dell'accordo quadro.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva relativa a ciascun contratto esecutivo non consentirà la sottoscrizione del contratto medesimo e potrà essere valutata come causa di risoluzione del contratto di accordo quadro.
5. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 30 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal presente articolo.
6. La cauzione definitiva è prestata a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico.
7. Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace fino alla verifica di regolare esecuzione delle prestazioni, che sarà subordinata alla verifica dell'ottemperanza agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'operatore economico e dei suoi eventuali subappaltatori.
8. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'operatore economico, la garanzia definitiva sarà incamerata dalla stazione appaltante o dall'associato, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa.

PARTE IV ALTRI ASPETTI AMMINISTRATIVI

14. MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO, FATTURE E NOTE DI ACCREDITO

1. I documenti di trasporto dei prodotti dovranno essere intestati alla sede amministrativa dell'associato con l'indicazione del luogo di destinazione delle forniture, cioè ad ogni singola farmacia il cui indirizzo dovrà essere riportato su tutti i documenti di trasporto. La fattura, le note di accredito e di addebito sono intestate alla sede amministrativa dell'associato.
2. Le fatturazioni dovranno avvenire a fine mese e dovrà essere emessa sempre esclusivamente una fattura per ogni farmacia.
3. Tutti i documenti dovranno, in particolare, essere conformi a quanto previsto dalla specifica normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti al momento della fornitura.

15. CONTESTAZIONI, IRREGOLARITÀ E INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI

1. L'operatore economico aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto comprese quella la cui esecuzione è stata affidata a eventuali subappaltatori.
2. Le eventuali inadempienze e/o il reiterarsi di omesse o ritardate consegne o difformi da quanto previsto verranno contestate per iscritto mediante PEC da parte delle singole farmacie o da parte di Confservizi CISPEL Lombardia su mandato di queste ultime.
3. L'operatore economico aggiudicatario, entro 7 (sette) giorni solari consecutivi dal ricevimento della PEC, dovrà, sempre per iscritto, produrre le relative giustificazioni e rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate.
4. Qualora le controdeduzioni siano ritenute non soddisfacenti, o in caso di mancata presentazione di controdeduzioni nei termini previsti, si procederà ad applicare le seguenti penali:
 - in caso di mancata consegna nei termini di cui all'art. 8, comma 5, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti prima dell'Iva.
 - in tutti gli altri casi di inadempimento ad uno degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, sarà applicata una penale di importo variabile tra € 100,00 ed € 300.00, in ragione della gravità dell'inadempimento contestato.
5. L'importo di ciascuna penale sarà trattenuto dalla prima fattura utile. L'ammontare massimo delle penali non potrà, in ogni caso, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto esecutivo. In tal caso l'associato potrà procedere alla risoluzione del contratto esecutivo.
6. Dopo 3 (tre) contestazioni nell'arco del biennio, per le quali non siano fornite giustificazioni ritenute valide e/o non pervenute e/o non siano state rimosse le cause delle inadempienze, le singole farmacie avranno facoltà di risolvere il contratto esecutivo mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni solari consecutivi da effettuarsi con PEC, ai sensi di quanto previsto alle lettere e) ed f) del successivo comma 1 dell'art. 16 "*Clausola risolutiva espressa*" del presente Capitolato speciale.
7. È fatto salvo il diritto delle associate di cui trattasi di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

PARTE V RISOLUZIONE, PAGAMENTI, PREZZI

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 (*Risolubilità del contratto per inadempimento*) del Codice civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali costituiscono motivo per la risoluzione del singolo contratto esecutivo, ai sensi dell'art. 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) del Codice civile, le seguenti ipotesi:
 - a) comunicazione, da parte della Prefettura interessata, di informazione antimafia interdittiva ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) e s.m.i.;
 - b) apertura di una procedura fallimentare a carico della ditta aggiudicataria;
 - c) messa in liquidazione della ditta aggiudicataria;
 - d) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali della ditta aggiudicataria;
 - e) gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti, non dovuti a causa di forza maggiore;
 - f) gravi e ripetute difformità dei prodotti (e/o dei servizi) forniti rispetto a quelli ordinati;
 - g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva.
2. Tale risoluzione potrà essere richiesta per una qualsiasi delle suddette violazioni interessanti anche una sola delle farmacie.

3. Nei casi di risoluzione, l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'associato di affidare a terzi le forniture in danno dell'operatore economico aggiudicatario inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'associato, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.
4. Dell'avvenuta risoluzione del contratto esecutivo, l'associata informa la stazione appaltante mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'adozione del provvedimento di risoluzione.
5. In caso di tre risoluzioni consecutive nell'arco di un semestre da parte di altrettante associate, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione dell'accordo quadro.
6. È considerata causa di risoluzione del singolo contratto esecutivo la perdita, durante il periodo di validità dell'accordo quadro, dello *status* di associata da parte delle aziende che hanno sottoscritto i contratti esecutivi.

17. PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo dei prodotti acquistati e attività connesse avverrà, da parte delle singole farmacie, mediante bonifico bancario, con la seguente modalità: 100% (cento per cento) del totale a 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi, fine mese, dalla data del ricevimento dell'ultima fattura emessa nel mese, valuta fissa per il beneficiario, a seguito dei documenti emessi e ricevuti con le modalità di cui al precedente art. 8 del presente Capitolato, previa verifica di conformità della fornitura.
2. Allo scopo e in considerazione delle prescrizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a ogni singola farmacia i dati identificativi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i bonifici relativi alle fatture emesse e accettate, l'intestazione del predetto conto corrente nonché il nominativo e il codice fiscale della persona fisica autorizzata per conto della ditta aggiudicataria a operare su detto conto corrente. Dovrà inoltre essere comunicata ogni eventuale variazione esclusivamente via PEC.
3. Nell'eventualità che l'aggiudicataria risulti un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), consorzio ordinario o una Rete di Imprese (RdI), le prescrizioni di cui sopra, e in generale tutti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge in vigore, obbligano tutti i soggetti costituenti il RTI, il consorzio ordinario o la RdI.
4. L'inosservanza di quanto sopra prescritto costituisce motivo sufficiente per la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta aggiudicataria.

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

1. È vietata la cessione del contratto di accordo quadro e dei contratti esecutivi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante e all'associato il diritto di risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
2. Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto.

19. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso secondo quanto disposto dall'art. 119 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è comunque vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni.
3. L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

20. PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONE

1. Il prezzo della fornitura è così determinato:
 - per i farmaci di classe 1 (etico): sulla base del listino informatico CODIFA dedotto il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario;
 - per il farmaco di classe 2 (generico): sulla base del listino informatico CODIFA dedotto lo sconto fisso e invariabile pari al 38,35% (trentotto e trentacinque%);
 - per i farmaci di classe 3: (SOP-OTC) sulla base del listino informatico FARMADATI ITALIA dedotto lo sconto fisso e invariabile pari al 36,00 % (trentasei%);
 - per il parafarmaco di classe 4: sulla base del listino informatico FARMADATI ITALIA dedotto il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario.

Sui prodotti di classe 3 e 4 non presenti o privi di prezzo nel listino informatico FARMADATI ITALIA si applica il prezzo di cessione indicato nel listino dell'operatore economico aggiudicatario. In caso l'operatore economico aggiudicatario abbia in corso, al momento della fornitura, uno sconto promozionale maggiore per i suoi clienti troverà applicazione tale maggiore sconto.
2. Il ribasso offerto rispetto allo sconto minimo rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo il ribasso sulle specialità medicinali (classe 1 e 2), per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti *ex lege*.
3. Sulla base delle norme vigenti, la fatturazione delle specialità veterinarie dovrà essere evidenziata.
4. Il prezzo della fornitura deve intendersi comprensivo di ogni onere relativo all'esecuzione della medesima e agli impegni assunti ai sensi del presente Capitolato, in particolare per quanto previsto dagli articoli 7 e 8.
5. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura di beni superiore al 5% (cinque%) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta%) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque%) del prezzo della fornitura. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo.

PARTE VI ALTRI ASPETTI

21. SICUREZZA, DIVIETI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA, SPESE CONTRATTUALI

1. L'operatore economico aggiudicatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (nel seguito, TUSSL) di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando Confservizi CISPEL Lombardia e gli associati di cui trattasi da qualsiasi responsabilità in merito.
2. È fatto divieto assoluto di sospendere e interrompere la fornitura anche nei casi di appalto scaduto nelle more della diversa aggiudicazione, nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'associato, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

22. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO – FORO ESCLUSIVO

1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto quadro o dei singoli contratti esecutivi di fornitura sottoscritti con gli associati è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

23. PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti in relazione alla presente procedura di affidamento saranno trattati per le finalità connesse alla gara ed alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
2. Il titolare del trattamento dei dati è Confservizi CISPEL Lombardia con sede in Strada 4, Palazzo Q7, Rozzano – e-mail: garafarmaci@confservizilombardia.it - PEC: confservizilombardia@legalmail.it - Tel. (+39)02/57300000.
3. I dati personali sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
 - per l'affidamento oggetto della presente procedura;
 - per la stipula e l'esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti.
4. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
5. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 - necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
 - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
6. I Dati personali oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94-95 d.lgs. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui allo stesso d.lgs. 36/2023 ed al D.P.R. 445/2000. I dati relativi al regolare adempimento di obblighi fiscali, contributivi e previdenziali sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94-95 d.lgs. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui allo stesso d.lgs. 36/2023 ed al D.P.R. 445/2000. Ogni dato personale sarà oggetto di trattamento ai fini dell'adempimento agli obblighi di legge in tema di verifica dei requisiti del concorrente e per la completa tutela e difesa degli interessi di Confservizi CISPEL Lombardia e degli associati in procedimenti giurisdizionali relativi alla medesima procedura di gara.
7. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:
 1. ai soggetti nominati da Confservizi CISPEL Lombardia o dagli associati quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
 2. all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti alla ditta aggiudicataria;
 3. ad ANAC ai sensi dell'art. 1 c. 32 Legge n. 190/2012;
 4. ad Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, quali gli Uffici Territoriali di Governo ai fini delle verifiche antimafia;
 5. all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;

6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto eurounitario o dal diritto interno.

I soggetti sopra indicati da 2) a 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Confservizi CISPEL Lombardia e riguarda i dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

8. Confservizi CISPEL Lombardia non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

9. Confservizi CISPEL Lombardia e gli associati conservano i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione per la difesa dei diritti di Confservizi CISPEL Lombardia;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento alla ditta aggiudicataria, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Confservizi CISPEL Lombardia; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

10. L'interessato è titolare dei diritti indicati negli articoli da 15 a 22, GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta all'indirizzo PEC Confservizi CISPEL Lombardia: confservizilombardia@legalmail.it.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare e per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti da Confservizi CISPEL Lombardia, e dovrà allegare (se la richiesta non è inviata da casella PEC intestata all'interessato) un proprio documento di identità.

11. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, il cui sito istituzionale è: www.garanteprivacy.it.

12. I dati personali sono conferiti dall'interessato. Confservizi CISPEL Lombardia può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

13. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi gravanti su Confservizi CISPEL Lombardia.

14. I dati personali potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

15. Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, la ditta aggiudicataria sarà nominata responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del contratto.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale o per il diverso tempo (anche maggiore) prescritto dalla normativa di riferimento.

La ditta aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da Confservizi CISPEL Lombardia.

24. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle norme del Codice civile, in quanto applicabili, nonché alla normativa generale e particolare vigente in materia.